



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## Categorie di opere da sottoporre alla procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) regionale

1. Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha.
2. Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 L/s e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 L/s.
3. Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 60 K, qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'allegato B, o con potenza maggiore di 1 MW (*art. 5, comma 23, L.R. 2009, n.3*), e inferiore o uguale a 30 MW.
4. Impianti industriali destinati:
  - alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
  - alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 t/g.
5. Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:
  - per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base (non di competenza statale);
  - per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (non di competenza statale);
  - per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) (non di competenza statale);
  - per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;
  - per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;
  - per la fabbricazione di esplosivi.
6. Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore alle 35.000 t/a di materie prime lavorate.
7. Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/a di materie prime lavorate.
8. Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 t/g di prodotto finito.
9. Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
10. Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, e all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/g (operazioni di cui all'allegato B, lettere D 13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
12. Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m<sup>3</sup> (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m<sup>3</sup>.
13. Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m<sup>3</sup> oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
14. Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 ab<sub>eq</sub>.
15. Cave e torbiere con più di 500.000 m<sup>3</sup>/a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ha.
16. Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 m<sup>3</sup>, con esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati.
17. Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

18. Attività di coltivazione sulla terraferma delle risorse geotermiche, con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni.
19. Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
20. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:
  - 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline;
  - 3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg);
  - 900 posti per scrofe.
21. Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.
22. Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua ricaricata sia superiore a 10 Mm<sup>3</sup>.
23. Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 Mm<sup>3</sup>/anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2.000 Mm<sup>3</sup>/anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.
24. Strade urbane di scorrimento;
25. Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.